

Regolamento del Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, Storico-filosofici e Giuridici (DISTU)

Art. 1

Oggetto della disciplina

Il presente regolamento, in conformità con i principi e alle disposizioni dello [Statuto](#), del [Regolamento Generale di Ateneo](#) e del [Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità](#), disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, Storico-filosofici e Giuridici – DISTU.

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare, nelle aree scientifiche e disciplinari di competenza, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Il Dipartimento esercita, in particolare, le funzioni previste dallo [Statuto](#) e concorre al sistema di autovalutazione dell'università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta.
3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
4. Sono Uffici del Dipartimento:
 - a) l'Ufficio del Segreteria amministrativa;
 - b) l'Ufficio di Segreteria didattica;
 - c) l'Ufficio di supporto dell'Unità dei servizi linguistici;
 - d) l'Ufficio tecnico-informatico.

Art. 3

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento ha la composizione prevista dallo [Statuto](#) di Ateneo e le competenze previste dallo [Statuto](#) stesso e dalla restante normativa vigente.
2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il DISTU e gli assegnisti di ricerca, afferenti al Dipartimento, eleggono un proprio rappresentante, che dura in carica due anni solari. Il rappresentante è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.
3. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio, che afferisce al Dipartimento, elegge una propria rappresentanza costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura. L'ordine degli eletti è determinato in base al numero dei voti da ciascun candidato riportati. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.
4. La rappresentanza, nel Consiglio di Dipartimento, degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, disciplinata dalla vigente normativa di Ateneo, è determinata in numero di tre studenti.
5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento, alle cui riunioni, su invito del Direttore, può partecipare anche il Responsabile della segreteria didattica, ugualmente senza diritto di voto. Su invito del Direttore possono anche partecipare, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento.
6. Per la convocazione del Consiglio di Dipartimento, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal [Regolamento Generale di Ateneo](#).
7. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 [Regolamento Generale di Ateneo](#) e della relativa delibera di

attuazione del Senato Accademico. In questa ipotesi, la convocazione indica con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio; il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto; e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Direttore dovrà riferire ai componenti del Consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo [Statuto](#) e dal [Regolamento Generale di Ateneo](#). La durata del mandato del direttore e i limiti al suo rinnovo sono stabiliti dallo Statuto.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne rende esecutive le deliberazioni.
3. Il Direttore promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello [Statuto](#) e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, d'intesa con i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, sul regolare svolgimento delle attività didattiche; esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo [Statuto](#) e dai regolamenti.
4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 5

Giunta del Dipartimento e Sezioni

1. La Giunta è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta successiva all'elezione del Direttore, per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. Successive integrazioni della composizione possono essere disposte dal Consiglio di Dipartimento, nel corso del mandato del Direttore.
2. La delibera di cui al precedente comma stabilisce la composizione della Giunta e le sue funzioni, in conformità alle norme dello [Statuto](#).

3. Con delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere istituite Sezioni, prive di autonomia di bilancio, comprendenti aree affini di ricerca; la delibera istitutiva ne definisce i compiti e l'organizzazione.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione è composta da due rappresentanti dei docenti del Dipartimento e da due studenti eletti tra gli studenti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. I rappresentanti dei docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione elegge il proprio presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti.
3. La Commissione svolge le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e, in particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti del Dipartimento;
 - b) individua indicatori per la valutazione delle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva, per i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, i corrispondenti consigli. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico consiglio per più corsi di studio omogenei o affini. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta e motivata con riferimento tra l'altro al numero dei docenti del Dipartimento medesimo e alla loro distribuzione nei diversi CCS, può disporre di assolvere direttamente i compiti assegnati ai CCS.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#). I rappresentanti degli studenti sono in numero di due per i Consigli di corso di studio di L-11, LM2/LM89 e LMG-01; in numero di 1 per Consigli di corso di studio di LM-37 e LM-62. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti titolari di un contratto di insegnamento o di modulo nel relativo corso di studi, ad

eccezione dei casi nei quali il CCS tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Ciascun docente titolare di insegnamento deve essere docente di riferimento di almeno un corso di studi; se incardinato in più corsi di studio, può tuttavia far parte di un solo Consiglio di corso di studi. A tal fine è tenuto ad esercitare l'opzione nel rispetto di criteri definiti dal Consiglio di Dipartimento.

4. I Consigli dei corsi di studio eleggono fra i propri membri il Presidente, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio. Il Presidente, che deve essere un professore di ruolo a tempo pieno, è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età. Per la durata del mandato e i limiti al suo rinnovo si applica la stessa disciplina prevista per l'incarico di Direttore di Dipartimento.

5. I Consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo [Statuto](#) e dalla disciplina vigente e in particolare:

- a) hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio e, tra l'altro circa le determinazioni da adottare per l'organizzazione dei corsi, del tutorato e dell'orientamento; la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al CCS; l'attribuzione di incarichi di insegnamento;
- b) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
- c) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione periodica delle esigenze di organico del Dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;
- d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studi, con delibera con la quale si fissino tra l'altro i criteri ai quali l'esercizio della delega deve essere uniformato e i poteri di coordinamento e di controllo comunque spettanti al Consiglio di Dipartimento sulle funzioni delegate.

Art. 8

Unità dei Servizi linguistici

1. L'Unità Servizi Linguistici, costituita ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, e sulla base della delibera del Senato Accademico del 29 marzo 2012 e del Decreto Rettorale n. 362/12 del 14 maggio 2012, ha sede nel complesso di San Carlo e ha il compito di fornire servizi di sostegno all'apprendimento delle lingue straniere per tutti i corsi di laurea dell'Ateneo, servizi per il personale dell'Ateneo, per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e servizi in conto terzi. Agli studenti del corso di laurea in Lingue e culture moderne e a quelli del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale vengono offerti corsi propedeutici ed esercitazioni, in sintonia con gli insegnamenti di Lingua e traduzione compresi nei piani di studio. L'Unità Servizi Linguistici organizza e somministra i test di piazzamento per l'accertamento del livello di ingresso e ospita gli enti certificatori per gli esami volti a ottenere la certificazione internazionale.
2. L'Unità Servizi Linguistici svolge verifiche di accertamento linguistico per attestare il livello di competenze raggiunto dagli studenti nelle quattro abilità - lettura, comunicazione scritta, ascolto e comunicazione orale – secondo le modalità previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.
3. Il Coordinatore dell'Unità è eletto dal Consiglio di Dipartimento e dura in carica tre anni.

Art. 9

Uffici del Dipartimento

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati dal Direttore, su proposta del Segretario amministrativo e secondo le indicazioni del Responsabile della segreteria didattica, per quanto di rispettiva competenza, secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici. Il Direttore, in autonomia, determina funzioni e loro modalità di svolgimento per il personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale.
2. Il Segretario amministrativo è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento ed esercita le competenze previste dalla normativa vigente.
3. L'Ufficio di segreteria amministrativa, organizzato e coordinato dal Segretario amministrativo, ha il compito di offrire supporto amministrativo e contabile all'attività del Direttore e del Dipartimento.

4. L'Ufficio di segreteria didattica è organizzato e coordinato dal relativo responsabile. L'Ufficio di segreteria didattica ha il compito: a) di offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti, e dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento in ordine alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluse quelle relative all'orientamento, al tutorato, al tirocinio, ai corsi di perfezionamento, master e al dottorato; b) di curare i rapporti con la segreteria unica e con gli uffici dell'Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative; c) di curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
5. L'ufficio di supporto dell'Unità dei servizi linguistici fornisce servizi di sostegno all'apprendimento delle lingue straniere agli studenti dell'Ateneo e presta assistenza allo svolgimento delle verifiche di accertamento delle competenze linguistiche. Fornisce inoltre servizi di supporto alla didattica per l'apprendimento delle lingue che rientrano nell'offerta formativa dei corsi erogati dal Dipartimento in coordinamento con gli altri uffici.
6. L'ufficio tecnico-informatico svolge funzioni di supporto agli uffici del Dipartimento, al personale docente di ruolo e a contratto, alle strutture didattiche, ai laboratori dell'Unità dei Servizi Linguistici, e, in generale, alle attività istituzionali svolte dal Dipartimento. Cura le relazioni con gli uffici dell'Ateneo per tutti gli interventi di manutenzione tecnica e informatica che si dovessero rendere necessari a garantire il corretto funzionamento delle strutture del Dipartimento.

Art. 10

Modifiche delle norme del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento